Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 28 novembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1959, n. 998.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1959.

Modifica di attribuzioni di servizi tra l'Ufficio atti civili e successioni e l'Ufficio I.G.E. - bollo e concessioni governative di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1306, con il quale si provvide allo sdoppiamento dell'Ufficio del registro di Catanzaro nei due uffici:

« Ufficio atti civili e successioni »;

« Ufficio registro imposta generale sull'entrata, bollo e concessioni governative »;

Riconosciuta la necessità di una diversa distribuzione dei servizi assegnati ai due uffici suddetti;

Considerato che, in conseguenza, occorre variare le tabelle *D* ed *E* allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1306, relative ai servizi attribuiti ai due uffici;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215 e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizzano a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

All'Ufficio del registro imposta generale entrata, bollo e concessioni governative di Catanzaro vengono affidati, in aggiunta a quelli attribuiti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1306, i seguenti servizi:

1. Imposte in surrogazione del registro e bollo, tasse sulle assicurazioni e sui contratti di borsa;
2. Diritti per inserzioni nel bollettino ufficiale per le Società per azioni;
3. Riscossione di tutte le spese di giustizia civile e penale;
4. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale;
5. Ricupero di spese;
6. Demanio pubblico e patrimoniale. Asse ecclesiastico ed enti amministrati. Provveditorato;
7. Entrate della Direzione generale delle imposte dirette;
8. Entrate del Tesoro.

Art. 2.

I nuovi servizi assegnati all'Ufficio imposta generale entrata, bollo e concessioni governative di Catanzaro con il precedente art. 1 non verranno più trattati dallo Ufficio atti civili e successioni della stessa sede.

Art. 3.

Il servizio relativo alle « entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato » del ramo tasse e quello relativo alle « competenze per atti coattivi (servizi amministrati) » incluse tra le aziende speciali, attribuiti soltanto all'Ufficio atti civili e successioni di Catanzaro con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1306 (tabella *D*) vengono assegnati anche all'Ufficio del regi-

stro imposta generale entrata, bollo e concessioni governative di Catanzaro che li espleterà nell'ambito della competenza delimitata dalle proprie attribuzioni.

Art. 4.

Le tabelle *D* ed *E* allegate al decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1306, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 5.

Le variazioni disposte col presente decreto e con le annesse tabelle avranno effetto dal 1° gennaio 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1959
Registro n 32 *Finanze, foglio n* 124

TABELLA *A*

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
CATANZARO	AZIENDA DELLO STATO
Ufficio degli atti civili e delle successioni	1. Registrazione atti pubblici, privati giudiziali e stragiudiziali, denunzie di contratti verbali di affitto, con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti, principali ed accessorie
	2 Imposta di successione e diritti accessori
	3 Imposta di manomorta
	4 Diritti di segreteria
	5 Tasse a debito
	6 Tasse di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione
	7. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze
	8 Diritti ed emolumenti catastali per rilascio di certificati, estratti e copie
	9 Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato per quanto riguarda le entrate amministrate dall'ufficio
	10 Credito fondiario ed agrario
	11 Depositi per spese di asta e di contratti, depositi vari
	12 Eredità devolute allo Stato
	13 Proventi Archivi di Stato
	14 Contenzioso amministrativo: per le entrate amministrate dall'ufficio e relativi depositi
	15. Entrate varie del Tesoro (Tributi speciali)
	AZIENDE SPECIALI
	1. Competenze per atti coattivi (servizi amministrati)
	2 Cassa nazionale del notariato
	3. Cassa previdenza avvocati e procuratori (servizi amministrati)

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Ministro. TAVIANI

TABELLA *B*

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
CATANZARO	AZIENDA DELLO STATO
Ufficio del registro imposta generale sulla entrata bollo e concessioni governative	1. Vendita di tutte le specie di valori bollati e delle marche per verificazione dei pesi e delle misure e per assicurazioni sociali
	2. Bollazione mediante applicazione di marche e visto per bollo
	3. Tasse di bollo riscuotibili in modo ordinario, virtuale e in abbonamento
	4. Imposta generale sull'entrata Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento della tassa sugli scambi, compresa quella sulla energia refrigerante
	5 Contenzioso amministrativo (contravvenzioni relative all'imposta generale sull'entrata, alle tasse di bollo ed alle tasse sulle concessioni governative)
	6. Tasse sulle concessioni governative, compresi i permessi per porto di arma anche per uso di caccia, ed esclusi i diritti di segreteria
	7. Tasse di pubblico insegnamento
	8 Tasse di ammissione ai pubblici concorsi
	9 Depositi per contravvenzioni relative alle tasse ed imposte amministrate dall'ufficio
	10 Tasse varie e proventi di servizi pubblici
	11 Diritti per la significazione di atti giudiziari all'estero
	12. Servizio di abbonamento alle radioaudizioni e pagamento dei relativi contributi fissi obbligatori e tasse varie inerenti al servizio
	13. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato, per quanto riguarda le entrate amministrate dall'ufficio
	14. Contravvenzioni stradali sulla caccia
	15 Riscossioni delle oblazioni relative alle contravvenzioni forestali
	16 Stralcio del servizio relativo alla tassa sui trasporti con automezzi
	17. Imposta in surrogazione del registro e bollo, tasse sulle assicurazioni e sui contratti di bórsa
	18 Diritti per inserzioni nel Bollettino ufficiale delle società per azioni
	19. Riscossioni di tutte le spese di giustizia civile e penale
	20 Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale
	21. Demanio pubblico e patrimoniale - Asse ecclesiastico ed Enti amministrati Provveditorato
	22. Entrate della Direzione generale delle imposte dirette
	23. Entrate del Tesoro
	24. Recupero spese
	AZIENDE SPECIALI
	1. Fondo culto
	2 Patrimoni riuniti ex-economali
	3 Spese di giustizia e competenze per atti coattivi (servizi amministrati)
	4. Diritti dei terzi sulle oblazioni per contravvenzioni forestali
	5. Recupero crediti per cessione stipendi
	6. Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari
	7. Cassa previdenza avvocati e procuratori (servizi amministrati)

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Ministro. TAVIANI

(6420)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1959.

Modifica di denominazione e di attribuzione degli Uffici bollo e demanio e del registro di Ancona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Riconosciuta la opportunità di trasferire all'Ufficio bollo e demanio di Ancona taluni servizi amministrati dall'Ufficio del registro di quella sede e, conseguentemente, modificare le attribuzioni e la denominazione dei detti due Uffici;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, il quale autorizza a provvedere alle variazioni di ripartizione dei servizi degli Uffici del registro mediante decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio bollo e demanio e quello del registro di Ancona assumono, rispettivamente, la denominazione di: «Ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio» e di «Ufficio del registro atti civili e successioni».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella che determina le attribuzioni dei due Uffici di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con la annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1959
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 125

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio e l'Ufficio del registro atti civili e successioni di Ancona.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
ANCONA Ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio	AZIENDA DELLO STATO Registrazione atti giudiziari, e stragiudiziali con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti, principali ed accessori Imposte a debito Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa Pagamento di spese di giustizia civile e penale Depositi per domande di revocazione e di cassazione di sentenze giudiziarie Contenzioso in dipendenza di contravvenzioni alle leggi di imposte e tasse Bollazione con punzone, marche e visto per bollo Imposte di bollo riscuotibili in modo virtuale e tutte le imposte di bollo comprese quelle in abbonamento ordinario, sui documenti di trasporto e sulle carte da giuoco Imposta sulla pubblicità *Imposte in surrogazione del registro e bollo* Tasse varie e proventi di servizi pubblici Tasse sul pubblico insegnamento Tasse di ammissione ai pubblici concorsi Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso funzionari e contabili dello *Stato* Tasse sulle concessioni governative esclusi i diritti di segreteria Demanio pubblico e patrimoniale, enti amministrati, asse ecclesiastico Servizi del Tesoro, compresi i tributi speciali AZIENDE SPECIALI Spese di giustizia e competenze per atti coattivi Fondo culto Demanio forestale Cassa previdenza per gli ufficiali giudiziari Cassa previdenza avvocati e procuratori
ANCONA Ufficio del registro atti civili e successioni	AZIENDA DELLO STATO Registrazione degli atti pubblici, privati e denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti, principali ed accessori Imposte sulle successioni Credito fondiario Diritti di segreteria Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di copie estratti e certificati Entrate eventuali diverse Recupero di spese Servizio del Tesoro per i soli tributi speciali AZIENDE SPECIALI Cassa nazionale del notariato Competenze per atti coattivi

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Ministro: TAVIANI

(6419)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Autorizzazione alla emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675, pubblicato nel supplemento ordi-

nario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 27 agosto 1959, con il quale vengono fissate alcune modificazioni alle tariffe postali per l'interno;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 27 agosto 1959, con il quale vengono fissate alcune modificazioni alle tariffe postali per l'estero;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un nuovo tipo di cartoline postali e di marche trasporto pacchi in concessione nonchè d'integrare con nuovi tagli di francobolli pacchi le emissioni esistenti;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti nuove carte valori:

a) cartoline postali semplici da L. 25 e con risposta pagata da L. 25+25;

b) francobolli speciali per pacchi da L. 60, L. 140, L. 280 e L. 600;

c) marche trasporto pacchi in concessione da L. 50, L. 80, L. 110 e L. 140.

Art. 2.

Con separato decreto saranno indicate le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1959
Registro n. 84 Ufficio riscontro poste e telecom., foglio n. 392

(6449)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, riguardante la costituzione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico con sede in Udine;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del predetto Istituto, approvato con proprio decreto 4 aprile 1958;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto medesimo nell'adunanza del 16 aprile 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' soppresso il sesto comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico con sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(6441)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1959.

Autorizzazione alla Società « Peat, Marwick, Mitchell & Co », con sede in Londra e rappresentanza in Milano, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della detta legge;

Vista la domanda presentata dalla Società « Peat, Marwick, Mitchell & Co. », con sede in Londra, diretta a conseguire l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica Italiana, a mezzo di una propria stabile rappresentanza in Milano, via San Paolo 2/2, attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dai regolamenti anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società « Peat, Marwick, Mitchell & Co. », con sede in Londra è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione nel territorio della Repubblica Italiana, a mezzo di una propria stabile rappresentanza in Milano, via San Paolo, 2/2, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1959

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
MICHELI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(6425)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il microripetitore televisivo ed a modulazione di frequenza di Recoaro (Vicenza) della RAI - Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 1° ottobre 1959, con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il microripetitore TV-MF di Recoaro (Vicenza) e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerato il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione,

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti il microripetitore TV MF di Recoaro (Vicenza) della RAI - Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento di detti impianti.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI - Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati in colorazione rossa della planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 350 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6446)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore televisivo di Gavardo (Brescia) della RAI - Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante le norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni,

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 29 settembre 1959 con la quale la RAI Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV di Gavardo (Brescia) e che inoltre vengano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta ed urgente necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti il ripetitore TV di Gavardo (Brescia) della RAI Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI - Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati in tinta rossa nella allegata planimetria e la imposizione delle necessarie servitù di transito e di elettrodotto, come risultano tratteggiati nella planimetria stessa.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 350 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6445)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 25 novembre 1959, è revocato il decreto Ministeriale 22 ottobre 1959, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott Lo Conte Giuseppe nel comune di Asti, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa.

(6459)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del decreto Ministeriale in data 7 agosto 1959, concernente lo scioglimento della Società cooperativa di consumo « Artigiani », con sede in Vicenza.

Al n 35 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 in data 29 agosto 1959) e relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di consumo « Artigiani », con sede in Vicenza, deve leggersi « Società cooperativa magazzino dell'associazione artigiani di Vicenza », con sede in Vicenza.

(6428)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Antonio Gramsci », con sede in Sezze (Latina), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1959, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Antonio Gramsci », con sede in Sezze (Latina), costituita in data 24 gennaio 1945 per notaio dott Giovanni Tosti-Croce, ed è stato nominato commissario governativo il rag Giovanni Benvenuti, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso.

(6370)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Società goriziana caricatori e scaricatori », con sede in Gorizia, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1959, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Società goriziana caricatori e scaricatori », con sede in Gorizia, costituita in data 28 maggio 1954 per atto del notaio dott Giuseppe Giusovin, ed è stato nominato un commissario governativo nella persona del dott Giuseppe Musi, per il periodo di quattro mesi dalla data del decreto stesso.

(6452)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 272

Corso dei cambi del 27 novembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,63	620,60	620,60
$ Can	651,50	650,75	651,50	651 —	650,50	650,50	651 —	650,70	650,50	650,50
Fr Sv.	141,92	143,12	143,08	143,09	143,10	142,95	143,11	142,93	142,95	143,10
Kr D.	89,97	89,95	89,96	89,965	90 —	89,97	89,95	90 —	89,97	89,98
Kr N.	86,95	86,92	86,95	86,94	86,95	86,95	86,935	86,95	86,99	86,95
Kr Sv.	119,89	119,82	119,82	119,8175	119,80	119,88	119,82	119,87	119,88	119,88
Fol	164,40	164,31	164,36	164,335	164,37	164,34	164,33	164,35	164,33	164,33
Fr B.	12,40	12,4025	12,450	12,4055	12,40	12,40	12,4060	12,40	12,40	12,405
Fr Fr.	126,54	126,53	126,555	126,56	126,52	126,53	126,55	126,54	126,53	126,53
Lst	1739,18	1738,75	1738,90	1738,87	1738,75	1739,20	1738,90	1739,20	1739,15	1738,75
Dm occ.	148,78	148,78	148,81	148,7875	148,75	148,78	148,81	148,77	148,78	148,78
Scell. Austr.	23,95	23,95	23,95	23,9475	23,96	23,95	23,952	23,95	23,95	23,935

Media dei titoli del 27 novembre 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	73,225
Id 3,50 % 1902	71,40
Id 5 % 1935	103,125
Redimibile 3,50 % 1934	97,40
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,825
Id 5 % (Ricostruzione)	99,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,65
Id 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,45

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	651 —
1 Franco svizzero	143,10
1 Corona danese	89,957
1 Corona norvegese	86,937
1 Corona svedese	119,819
1 Fiorino olandese	164,332
1 Franco belga	12,406
100 Franchi francesi	126,555
1 Lira sterlina	1738,887
1 Marco germanico	148,799
1 Scellino austriaco	23,95

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a posti di preside di liceo classico e scientifico e di istituto magistrale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303;
Considerato che le presidenze dei licei classici di Giovinazzo, Maglie e Portoferraio, del liceo scientifico di Gorizia e degli istituti magistrali di Bobbio e Gorizia si renderanno vacanti a decorrere dal 1° ottobre 1959 per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dei rispettivi titolari professori Francesco Piscitelli, Raffaele Cubaju, Francesco Talamo, Gino Venuti, Domenico Orlando e Carlo Roselli;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale:

Licei classici

Agrigento
Albenga
Alghero
Ascoli Piceno
Assisi
Barletta
Biella
Bivona
Bosa
Bressanone
Caltanissetta
Casale Monferrato
Castellammare del Golfo
Castrovillari
Cerignola
Cittanova
Corleone
Fabriano
Gallipoli
Giovinazzo
Gubbio
La Maddalena
Lodi
Maglie
Mistretta
Monte Sant'Angelo
Nardò
Nicotera
Novi Ligure
Nuoro
Oristano
Osimo
Ozieri
Partinico
Portoferraio
Putignano
Riva del Garda
Sala Consilina
Saluzzo
San Marco in Lamis
Sansevero
Sassari
Savona
Sciacca
Tolentino
Tortona
Trani
Tropea
Varese
Vasto

Licei scientifici

Arona
Ascoli Piceno
Asti
Barletta
Belluno
Bergamo
Biella
Borgo Val di Taro
Caltanissetta
Campobasso
Casale Monferrato
Castelnuovo Garfagnana
Castiglion Fiorentino
Catanzaro
Cesena
Chieti
Chioggia
Conversano
Cosenza
Cuneo
Fermo
Foligno
Fossano
Gorizia
Guastalla
Imperia
Lecco
Manfredonia
Melfi
Monfalcone
Mortara
Nuoro
Pavullo nel Frignano
Piombino
Rimini
San Benedetto del Tronto
San Donà di Piave
Sansevero
Teramo
Tolmezzo
Vercelli

Istituti magistrali

Alessandria
Arcidosso
Assisi
Bobbio
Boiano
Brindisi
Camerino
Campagna
Castelvetrano
Castiglion Fiorentino
Catanzaro
Città Sant'Angelo
Cremona
Foggia
Forlimpopoli
Gorizia
Gubbio
Lacedonia
Lagonegro
Lanciano
Lucera
Manfredonia
Monte Sant'Angelo
Nuoro
Partanna
Pesaro
Pontremoli
Potenza
Ripatransone
San Giovanni Rotondo
Sansevero
Savona
Taranto
Teramo
Vasto
Vercelli
Vibo Valentia

Art. 2.

A ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea, che alla data di scadenza del termine, fissato dall'art. 5 del presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione, abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengono ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola o che, per essere stati nominati in base a concorso unico valevole per più tipi di scuola, abbiano conservato titolo al passaggio a cattedra del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso per la nomina a capo di istituto.

Limitatamente al concorso a posti di preside di istituto magistrale sono ammessi anche i professori ordinari, che, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma, siano provvisti, in vece della laurea, di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero.

Si richiamano per quanto concerne l'idoneità fisica degli aspiranti all'ufficio di preside, le norme che regolano l'ammissione a impieghi pubblici, ivi compresa quella dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che — avendo vinto il concorso a posti di preside indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1957 — hanno rinunziato alla nomina o ne sono stati dichiarati decaduti.

Art. 3.

Ai concorsi a posti di preside nei licei classici, negli istituti magistrali e nei licei scientifici sono ammessi — per un quinto dei posti — i presidi titolari di scuola media che abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo dei presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per esami per l'insegnamento nel tipo di istituti alla cui presidenza aspirano.

Entro lo stesso limite di un quinto dei posti sono anche ammessi ai concorsi a posti di preside nei licei classici e negli istituti magistrali i presidi titolari di scuola media che alla data del 2 agosto 1947 avevano i requisiti di promovibilità previsti dall'art. 64 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e cioè avevano almeno quattro anni di permanenza nel ruolo dei presidi di seconda categoria ed inoltre o avevano conseguito l'idoneità in un concorso per esami per una delle cattedre degli istituti di secondo grado o avevano insegnato negli istituti medesimi.

Art. 4.

Sono valutati ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta di liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 5.

La domanda in carta legale da L. 200, corredata dei titoli di studio, in originale o in copia autentica, del certificato col voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma,

e dei titoli di cultura, nonchè di ogni documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale - Div. 3ª, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le pubblicazioni, da inviarsi insieme con la domanda devono essere presentate in unica copia

Alla domanda ogni concorrente deve unire l'elenco in carta semplice dei titoli e dei documenti presentati nonchè il curriculum degli studi e della carriera scolastica

Per la partecipazione ai concorsi relativi ai diversi tipi di istituto (liceo classico, liceo scientifico e istituto magistrale) debbono essere presentate le domande separate, facendo riferimento alla documentazione allegata ad una di esse

Anche per quanto riguarda il titolo di studio e consentito il riferimento agli atti in possesso del Ministero, ugualmente e consentito il riferimento a tutti i titoli prodotti per la partecipazione al concorso alle presidenze di cui al decreto Ministeriale 10 marzo 1957 e che non siano stati fino ad oggi restituiti agli interessati.

Art 6.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o non raggiungeranno la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1959

Il Ministro. MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1959
Registro n. 129 *bilancio Pubblica istruzione, foglio n.* 357

(6438)

Concorsi per esami per l'ammissione alla qualifica iniziale nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi: A) concorso speciale per esami a quattro posti di vice segretario in prova, in attuazione dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; B) concorso per esami a cinquantotto posti di vice segretario in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n 1821,

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, con cui e stata disposta, tra l'altro, l'istituzione del ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi,

Veduti i decreti Ministeriali 11 settembre 1958 e 2 dicembre 1958, con i quali sono stati indetti, rispettivamente, un concorso speciale per esami a 200 posti di vice segretario in prova riservato agli impiegati della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi e tre concorsi per titoli a quarantotto posti di primo segretario, ottanta posti di segretario e centodieci posti, cumulativamente, di vice segretario e segretario aggiunto nel la predetta carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi,

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerato che l'organico complessivo del sopra indicato ruolo della carriera di concetto consta di cinquecento posti, che con i citati decreti Ministeriali 11 settembre e 2 dicembre 1958 sono stati messi complessivamente a concorso quattrocento trentotto posti e che, oltre ai rimanenti sessantadue posti, potranno essere messi a pubblico concorso anche i posti che non risultassero coperti attraverso il concorso speciale e quelli per titoli sopra indicati in corso di espletamento,

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi

A) concorso speciale per esami a quattro posti di vice segretario in prova, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento del personale, avente conoscenza della lingua tedesca, per gli Uffici scolastici provinciali con sede in quella Regione,

B) concorso per esami a cinquantotto posti di vice segretario in prova.

I posti riservati al concorso indicato alla lettera *A*), come pure quelli riservati ai concorsi per esami e per titoli nello stesso ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi indetti con decreti Ministeriali 11 settembre e 2 dicembre 1958, che eventualmente non venissero ricoperti, saranno aggiunti a quelli stabiliti per il concorso di cui alla lettera *B*).

Art 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Gli aspiranti ai posti di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio diploma di maturità classica, o scientifica o artistica, o diploma di abilitazione magistrale o diploma di ragioniere e perito commerciale o di abilitazione tecnica commerciale conseguito a termini dei precedenti ordinamenti

Possono essere ammessi ai concorsi anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado,

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di eta e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di anni cinque.

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all 8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950)

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra,

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40,

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

a) per i mutilati ed invalidi di guerra per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini,

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dal la legge 3 giugno 1950, n 375,

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale,

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili,

C) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale,

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio,

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi ai concorsi, a norma dell'articolo 2 quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono partecipare ad essi, a norma dell'art 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera d) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

L'esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione II, redatte su carta da bollo da lire 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte per venire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale affari generali e del personale Divisione II, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Qualora gli aspiranti intendano partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art 1, dovranno produrre distinte domande.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare.

a) nome e cognome,

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art 2 dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio,

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma d'esame

Per il concorso di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente bando, l'esame consta di quattro prove scritte e di una prova orale

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di istituzioni di diritto civile;

b) su un tema di istituzioni di diritto pubblico;

c) su un tema di cultura riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea,

d) su una traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato Sarà consentito l uso del vocabolario.

Per il concorso di cui alla lettera *B*) del citato art. 1, lo esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di istituzioni di diritto civile;

b) su un tema di istituzioni di diritto pubblico;

c) su un tema di cultura riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale per ambedue i concorsi avrà per oggetto le seguenti materie

a) materie delle prime due prove scritte;

b) nozioni sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,

c) nozioni sull ordinamento della scuola e sui servizi centrali e periferici dell Amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quelli dei Provveditorati agli studi.

I soli candidati partecipanti al concorso di cui alla lettera *A*) dell art 1 del presente bando, ammessi alla prova orale dovranno inoltre dimostrare mediante un breve colloquio, di sapere correttamente parlare la lingua tedesca

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare a concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Le prove scritte avranno luogo in Roma oppure in più sedi, che saranno eventualmente stabilite con successivo decreto. Le prove orali avranno luogo in Roma.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell ora, della sede e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell Amministrazione stessa

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è da L 100 se l autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio,

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale o carta d identità;

d) porto d armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatorie

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non s intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

Ai sensi dell'art 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso

A parità di merito, sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra,

4) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace, che siano disoccupati, i profughi dalla zona *B* del territorio di Trieste che siano disoccupati, di cui all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130 ed i profughi delle categorie previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, che siano disoccupati, ai quali si applicano le disposizioni dell'art 1 della citata legge 27 febbraio 1958, n. 130, ai sensi dell'art 9 della legge medesima;

5) i mutilati ed invalidi per servizio;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) i feriti in combattimento;

10) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa,

11) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra,

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove dei caduti per fatto di guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

18) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

19) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della pubblica istruzione;

20) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da lire 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militariz-

zati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati, addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da lire 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, della Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69 *ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da lire 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle di-

sposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso,

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da lire 100, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere a) e b) del n 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da lire 200, del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso, di cui al precedente art 2, lettera A)

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da lire 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del decreto 4 giugno 1938, n 1269

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art 2, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni e che abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'articolo 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i titoli ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale,

F) certificato medico su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuato presso un istituto o un laboratorio autorizzato

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare

una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da lire 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo lo arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da lire 100.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2i giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio,
2) estratto dell'atto di nascita,
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

Nomina in prova

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 1 del presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice segretario.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, i vice segretari in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto Ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1959

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1959
Registro n. 120, foglio n. 103

Allegato unico

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a . . . posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 20 agosto 1959.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;
6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (4);
7) si impegna ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli Uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige (5);
8) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Ammini-

strazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma (6) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Note:

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite messimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti

(4) Per i soli candidati al concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 del presente bando

(5) Per i soli candidati al concorso di cui alla lettera *A*) dell'art 1 del presente bando

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942 n 1700 Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(6118)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario della prova scritta del concorso a due posti di ecologo aggiunto in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva, indetto con decreto Ministeriale 13 dicembre 1958.

La prova scritta del concorso a due posti di ecologo aggiunto in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva, indetto con decreto Ministeriale 13 dicembre 1958, avrà luogo in Roma, presso la sede del Ministero, via XX Settembre n 20, il giorno 21 dicembre 1959, con inizio alle ore 9,15.

(6460)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1959, registro n 1, foglio n 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2 aprile 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 27 novembre 1958, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 18, 19, 20 e 21 gennaio 1960, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1959
Registro n. 5, *foglio n.* 392

(6455)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1959, n 35636, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia, e precisamente ai posti di medico condotto dei comuni di Castel Castagna (condotta unica) e Montorio al Vomano (2ª zona),

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento,

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1	Vicerè Ernesto	punti 52,373	su 100
2.	Basilio Ermanno Rocco	» 48,288	»
3	Ciccarelli Giuseppe	» 47,252	»
4	Tancredi Nino	» 46,087	»
5	Lauretì Elpidio	» 45,831	»
6	Di Paolantonio Francesco	» 43,277	»
7	Bianchini Antonio	» 41,763	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 10 novembre 1959

Il prefetto: DI PANGRAZIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna n. 34328, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, e precisamente ai posti di medico condotto dei comuni di Castel Castagna (condotta unica) e Montorio al Vomano (2ª zona);

Viste le domande presentate nelle quali vengono indicate le sedi, in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso anzidetto, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

Vicerè Ernesto: condotta medica di Montorio al Vomano (2ª zona);

Basilio Ermanno Rocco: condotta medica di Castel Castagna (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 10 novembre 1959

Il prefetto DI PANGRAZIO

(6437)

PREFETTURA DI TRAPANI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1956, n. 29570, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa provincia al 30 novembre 1954;

Visti i successivi decreti 5 dicembre 1956, n 35902 e 17 febbraio 1959, n. 21547, che modificano la composizione della Commissione suddetta,

Considerato che il dott Francesco Vicari, vice prefetto, presidente della Commissione in parola, è stato trasferito in altra sede,

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del presidente suddetto,

Visto il regolamento dei concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott Antonino Gisiano, vice prefetto, è chiamato a presiedere la Commissione in premessa specificata, in sostituzione del dott. Francesco Vicari, trasferito in altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana, nonchè nell'albo pretorio della Prefettura, per otto giorni consecutivi.

Trapani, addì 12 novembre 1959

Il prefetto: LIOTTA

(6433)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Trapani al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto 31 marzo 1959, n 5577, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto del comune di Campobello di Mazara, vacante al 30 novembre 1957,

Considerato che il dott. Francesco Vicari, vice prefetto e il dott Vito Marino, consigliere di 1ª classe, rispettivamente presidente e segretario della Commissione suddetta, sono stati trasferiti in altra sede,

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti componenti,

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott. Antonino Gisiano, vice prefetto, è chiamato a presiedere la Commissione distinta in oggetto, in sostituzione del dott Francesco Vicari.

Il dott. Vittorio Mirto, direttore di sezione, è chiamato a far parte della Commissione suddetta, nella qualità di segretario in sostituzione del dott. Vito Marino

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana, nonchè nell'albo pretorio della Prefettura, per otto giorni consecutivi

Trapani, addì 11 novembre 1959

Il prefetto LIOTTA

(6434)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto del 31 marzo 1959, n 6261, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta dei comuni di Favignana, Gibellina, Paceco e Salemi, vacanti al 30 novembre 1957,

Considerato che il dott Francesco Vicari vice prefetto ed il dott Vito Marino, consigliere di 1ª classe, rispettivamente presidente e segretario della Commissione suddetta, sono stati trasferiti in altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti componenti,

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Antonino Gisiano, vice prefetto, è chiamato a presiedere la Commissione in premessa specificata, in sostituzione del dott. Francesco Vicari

Il dott Vittorio Mirto, direttore di sezione è chiamato a far parte della Commissione stessa in qualità di segretario, in sostituzione del dott Vito Marino

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana, nonchè nell'albo pretorio della Prefettura, per otto giorni consecutivi

Trapani, addì 12 novembre 1959

Il prefetto: LIOTTA

(6435)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C